



Area Utenza
Registro Imprese

Dir.n. 4

Latina lì 29/9/2016

Oggetto: Esecuzione delle pene accessorie - art. 662 c.c.p..

IL CONSERVATORE

Premesso che pervengono all'Ufficio comunicazioni da parte degli organi giudiziari in ordine all'esecuzione di pene accessorie (tra cui l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa);

Visto l'art. 662 del c.p.p.;

Visti gli artt. 2188, 2382 e 2399 del C.C.;

Tenuto conto dell'orientamento del Giudice del Registro, del 29 giugno 2016, relativo alla pubblicità delle pene accessorie comminate;

DISPONE

di non procedere alla mera annotazione delle pene accessorie comunicate.

L'Ufficio verificherà se sussistono i presupposti per avviare il procedimento d'ufficio ex art. 2190 C.C. o art. 2191 C.C.

La presente direttiva sostituisce la n. 5, emanata in data 3 luglio 2012, e deve essere applicata dal 27 settembre 2016.

Il Conservatore
(Dott. Domenico Spagnoli)